

Regolamento per la disciplina della tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario).

- Art. 1 oggetto e finalità
- Art. 2 tecnologie informatiche
- Art. 3 contenuto del giornale per atti tavolari
- Art. 4 compilazione
- Art. 5 valenza delle interrogazioni
- Art. 6 modalità di interrogazione
- Art. 7 contenuto del giornale per atti tavolari provvisorio
- Art. 8 rettifiche ed integrazioni dei dati
- Art. 9 annullamento
- Art. 10 abrogazioni
- Art. 11 efficacia

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in esecuzione degli articoli 11, comma 2, e 29, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e tenuta del libro fondiario), nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione previsto dal regio decreto 28 marzo 1929 n. 499, (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province) - di seguito legge tavolare - disciplina le modalità di tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica dei dati e delle informazioni e la valenza delle relative interrogazioni.

art. 2 tecnologie informatiche

1. Le tecnologie informatiche necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono organizzate secondo l'impianto architettuale descritto in appositi documenti approvati con decreti del direttore del Servizio competente in materia di libro fondiario, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.

art. 3 contenuto del giornale per atti tavolari

1. Il giornale per atti tavolari contiene i seguenti dati:

- a) il numero d'ordine progressivo dell'istanza seguito dalle cifre dell'anno;
- b) la data, l'ora ed il minuto di presentazione dell'istanza;
- c) l'ufficio tavolare, che ha ricevuto l'istanza;
- d) la classificazione dell'istanza quale domanda tavolare, foglio di notifica o rilievo d'ufficio;
- e) il depositante;
- f) le parti;
- g) l'oggetto della domanda tavolare;
- h) i titoli prodotti o richiamati nell'istanza, qualora già presenti nella collezione dei documenti, al fine dell'utilizzo nell'esecuzione delle iscrizioni da eseguirsi nel libro maestro informatizzato, di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 15/2010 e sue modifiche od integrazioni;

- i) le partite tavolari;
 - l) le nuove particelle catastali;
 - m) il cognome e nome del funzionario addetto all'istruttoria;
 - n) la data dell' eventuale ritiro dell'istanza;
 - o) la data del decreto tavolare con l'indicazione concisa del tenore della decisione;
 - p) il cognome e nome del funzionario addetto all'iscrizione nel libro maestro;
 - q) la data dell'esecuzione dell'iscrizione nel libro maestro;
 - r) il cognome e nome del funzionario addetto alla notificazione del decreto tavolare;
 - s) l'indicazione dei destinatari della notificazione del decreto tavolare, delle relative modalità e della data in cui la stessa è stata eseguita dall'ufficio tavolare;
 - t) la data dell'archiviazione, qualora il decreto tavolare non debba essere notificato;
 - u) note utili, quali, esemplificativamente, la contemporaneità, prevista dall'articolo 103 comma 2 della legge tavolare, e le particolari connessioni fra le diverse istanze.
2. I numeri d'ordine del giornale per atti tavolari, assegnati presso ogni ufficio tavolare, devono svolgersi progressivamente dal primo gennaio al trentun dicembre di ciascun anno.

art. 4 compilazione

1. Quanto indicato all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), viene attribuito, in relazione ad ogni istanza, al momento della ricezione da parte dell'ufficio tavolare. In seguito gli addetti provvedono all'inserimento degli ulteriori dati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da e) a u), nel giornale per atti tavolari.
2. L'individuazione degli addetti avviene tramite identificazione digitale debole.
3. Con riferimento alle domande tavolari telematiche, sono fatte salve le modalità previste dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera f), della legge regionale 15/2010.

art. 5 valenza delle interrogazioni

1. I dati contenuti nel giornale per atti tavolari diversi dal numero d'ordine progressivo dell'istanza seguito dalle cifre dell'anno, dalla data ora e minuto di presentazione dell'istanza e dall'ufficio tavolare, che ha ricevuto l'istanza, rivestono valore meramente indicativo e di ausilio per l'utenza.

art. 6 modalità di interrogazione

1. Gli utenti ricercano i dati contenuti nel giornale per atti tavolari tramite apposite interrogazioni, in applicazione delle tecnologie informatiche di cui all'articolo 2.
2. Gli uffici tavolari possono rilasciare stampe del contenuto del giornale per atti tavolari.
3. E' fatto salvo l'accesso per via telematica, secondo quanto previsto dal regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera d), della legge regionale 15/2010, emanato con decreto del Presidente della Regione 92/2013.

art. 7 contenuto del giornale per atti tavolari provvisorio

1. Il registro, denominato giornale per atti provvisorio, previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge regionale 15/2010, contiene i dati previsti dall' articolo 3, comma 1, lettera a), b) e c).

art. 8 rettifiche ed integrazioni dei dati

1. I dati inseriti nel giornale per atti tavolari, che rivestono valore meramente indicativo e di ausilio all'utenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, possono essere rettificati od integrati.

art. 9 annullamento

1. Qualora il numero d'ordine progressivo sia attribuito a fronte di istanza inesistente, lo stesso deve essere annullato.
2. Il numero d'ordine progressivo annullato non può essere riutilizzato.

art. 10 abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Giunta 26 marzo 1998, n. 99 (Regolamento per la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica).
2. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 235 (Modifiche al Regolamento per la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica, approvato con decreto del Presidente dalla Giunta regionale 26 marzo 1998 n. 099/Pres.).

art. 11 efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano, compatibilmente con lo stato di informatizzazione raggiunto, dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei decreti previsti dall'articolo 2.

VISTO: IL PRESIDENTE